



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/086/CU/C9

*Consegnato nella
seduta del
29 ottobre
2009*

BS

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE
CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE
DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI**

Punto 15 - elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative contenute nel documento tecnico allegato.

Roma, 29 ottobre 2009

Schema di decreto interministeriale concernente i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, comma 5, legge 68/99).

Osservazioni da parte delle Regioni/PA.

Le Regioni e Province autonome, nel rispetto della procedura ex art.13 comma 5 della legge 68/99, esprimono il loro parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato dall'accoglimento delle osservazioni e degli emendamenti al testo.

Le Regioni presentano pertanto le osservazioni che seguono:

- sono richiesti chiarimenti in merito alla disciplina del **regime transitorio** da applicare per quanto riguarda, in special modo, i tempi d'invio - dalle Regioni al Ministero - dei punteggi assegnati ad ogni richiesta ricevuta nell'anno precedente e i tempi di ripartizione del Fondo nel corrente anno.

- è fatta richiesta sulla esatta definizione del termine **costo salariale annuo** per un'univoca interpretazione.

- è fatta richiesta di chiarimento sulle modalità con cui è riconosciuta l'agevolazione all'assunzione al datore di lavoro che assume un disabile con **contratto di apprendistato**. Come è noto tale tipologia contrattuale, secondo alcune tesi, è a tutti gli effetti un contratto a tempo determinato, mentre secondo altre è assimilabile al contratto a tempo indeterminato. L'agevolazione al datore di lavoro che assume un disabile con tale tipologia contrattuale va riconosciuta in misura maggiore rispetto agli apprendisti normodotati, in ragione della diminuita capacità lavorativa e delle difficoltà di formare il giovane apprendista. È indifferente il momento che viene preso a riferimento per la concessione della agevolazione. È importante però che sia già definito se è considerato il primo anno di apprendistato o il primo anno seguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da apprendista a tempo indeterminato.

Precisando, inoltre, che quanto presentato dalle Regioni/PA è frutto di un lavoro istruttorio collegiale precedente la richiesta di parere da esprimere in Conferenza Unificata - il cui esito è rappresentato dalla formulazione di un'ipotesi di schema di decreto - e di un confronto tecnico sul tema con gli uffici della competente Amministrazione centrale, **le Regioni e Province autonome riportano alcuni emendamenti testuali.**

Pertanto, al fine di consentire una lettura agevolata, si sono riportati in un'apposita tabella **nella prima colonna** il testo dell'ultima ipotesi di schema di decreto proposta da parte delle Regioni/PA al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali; **nella seconda colonna** lo schema di provvedimento in oggetto, **nella terza colonna** gli emendamenti approvati dalle Regioni/PA al testo in oggetto.

Per tutti i punti non emendati vale la bozza del DM del Ministero del Lavoro (11/06/2009).



Bozza DM delle Regioni/PA	Bozza DM del Ministero del lavoro (11/06/2009)	Testo approvato in sede di IX Commissione delle Regioni/PA del 16 settembre 2009)
<p>VISTA la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili promuovendo l'adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro;</p> <p>VISTO il Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 337 del 13 dicembre 2002;</p> <p>CONSIDERATI gli obiettivi strategici del Piano d'Azione dell'Unione Europea 2003-2010 a favore delle persone disabili (PAD);</p> <p>CONSIDERATE le priorità per il 2008-2009 definite nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su <i>"La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano di azione europeo 2008-2009"</i> (COM(2007) 738 def.);</p>	<p>VISTA la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili promuovendo l'adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro;</p> <p>VISTO il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);</p>	



VISTO l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, così come sostituito dall'art. 1- comma 37- lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n.247, in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - di seguito denominato Fondo - ed in particolare:

-il comma 1 che prevede che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo alle assunzioni a valere sulle risorse del Fondo per ogni lavoratore disabile assunto sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.11 della medesima legge n.68/99. Il contributo è concesso secondo le misure ed in base all'entità della riduzione della capacità lavorativa individuate nel medesimo comma alle lettere a) e b). Il contributo può essere concesso, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 anche per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adeguamento del posto di lavoro alle possibilità operative dei disabili, o per l'apprendimento delle tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche;

VISTO l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, così come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n.247, con il quale viene istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - di seguito denominato Fondo - ed in particolare:

-il comma 1 che prevede che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art.11 della medesima legge n.68/99. Il contributo è concesso non superando le misure percentuali individuate nel medesimo comma alle lettere a) e b e sulla base della riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte ed individuate dal medesimo comma lettere a) e b). Il contributo può essere concesso dalle Regioni e Province Autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 "anche" per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l'apprestamento delle tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo

Proposta: inserire la parola "anche"

Le Regioni ritengono che l'introduzione di un "anche" possa agevolare il maggior ricorso a questa tipologia di incentivo.

-il comma 2 che prevede l'ammissibilità al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

-il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;

-il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora ministro del lavoro, della sanità e delle politiche sociali) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione dei criteri e delle modalità del riparto del Fondo;

- il comma 8 che attribuisce alle Regioni e Province autonome la disciplina dei procedimenti per la concessione dei contributi a valere sul Fondo;

VISTO l'art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n.68, che prevede la stipula di apposite convenzioni tra gli uffici competenti, i datori di lavoro (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art.12 bis (soggetti destinatari), finalizzate all'assunzione di soggetti disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento, a fronte dell'affidamento ai soggetti destinatari di commesse di lavoro da parte dei soggetti conferenti;

l'integrazione lavorativa del disabile;

-il comma 2 che prevede l'ammissibilità al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

-il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2;

-il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo;

- il comma 8 che attribuisce alle Regioni e Province autonome la disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il Decreto di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi a valere sul Fondo;

VISTO l'art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n.68, che prevede la stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) della citata legge 68/99 (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art.12 bis (soggetti destinatari), di apposite convenzioni, con le modalità di cui al comma 2, finalizzate all'assunzione di soggetti disabili che



VISTO, in particolare il comma 5, lett. b), dell' art. 12 bis indicato al capoverso precedente, che prevede che - nel caso che il datore di lavoro committente assuma il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato - il medesimo datore possa accedere al Fondo con diritto di prelazione delle risorse;

CONSIDERATO che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare prioritariamente, mediante contributo di natura economica diversificato a seconda della tipologia di disabilità, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate l'anno precedente il provvedimento annuale di riparto;

RITENUTO per quanto sopra di individuare criteri e modalità per il riparto del Fondo sulla base delle assunzioni a tempo indeterminato;

RITENUTO, altresì, di dover individuare le

presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, a fronte del conferimento di commesse di lavoro e contestuale assunzione del soggetto disabile da parte del soggetto conferente;

VISTO, in particolare il comma 5, lett. b), dell' art. 12 bis della citata legge n.68/1999, che prevede la possibilità per il datore di lavoro committente, che allo scadere della convenzione, assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di accedere al Fondo con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

CONSIDERATE le priorità definite nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su *"La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano di azione europeo 2008-2009"* (COM(2007) 738 def.);

CONSIDERATO che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare prioritariamente, mediante contributo di natura economica diversificato a seconda della tipologia di disabilità, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto;

RITENUTO per quanto sopra di definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, così come previsto dal comma 5 art. 13 della legge 68/99;

disposizioni a cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per le assunzioni dei disabili;
SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del.....;

DECRETA

Art. 1 - Finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per il riparto fra le Regioni e le Province Autonome del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

Art. 2 - Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

1. Il riparto del Fondo è effettuato, entro il 31 marzo ~~30 giugno~~ di ciascun anno, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali proporzionalmente alle richieste di contributo, presentate dai datori di lavoro di cui al successivo art.3 che, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, lett. b) e dell'art.13 della legge 68/99, hanno effettuato assunzioni

RITENUTO, altresì, di dover individuare le disposizioni a cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per le assunzioni dei disabili;
SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del.....;

DECRETA

Art. 1 - Finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

Art. 2 - Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

1. Il riparto del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, lett. b) e dell'art.13 comma 1, lett.



a tempo indeterminato nell'anno precedente al provvedimento di riparto.

2. Le Regioni e le Province autonome, per ciascuna richiesta di contributo - di cui agli artt. 12 bis comma 5 lettera b) e 13, comma 1 lett. a) e b) e ~~comma 2~~, della legge 68/99 - ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli ~~del citato art. 13~~, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto per:

- punti 0.60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art.12 bis, comma 5 lett. b), ~~punti ridotti a 0,30 per le assunzioni a tempo parziale;~~

- punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. a) e comma 3 ~~ridotto a punti 0,30 per le assunzioni a tempo parziale;~~

- punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b) e comma 3 ~~ridotto a punti 0,125 per le assunzioni a tempo parziale;~~

~~- punti 0,10 per le altre assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.13, comma 2, punti ridotti a 0,05 per le assunzioni a tempo parziale;~~

3. Le Regioni e le Province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno al Ministero del Lavoro, della Salute e delle

a) e b) della legge 68/99, nell'anno antecedente al provvedimento di riparto.

2. Le Regioni e le Province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui agli artt. 12 bis comma 5 lettera b) e 13, comma 1 lett. a) e b) della legge 68/99 ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto per:

- punti 0.60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art.12 bis, comma 5 lett. b), ridotti a 0,30 per le assunzioni a tempo parziale;

- punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. a), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, ridotti a punti 0,30 per le assunzioni a tempo parziale;

- punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, ridotti a punti 0,125 per le assunzioni a tempo parziale;

3. Le Regioni e le Province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno

Poiché il punteggio si calcola moltiplicando il costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, è evidente che se lo stesso è assunto a tempo parziale, il costo salariale annuo è già dimezzato. Se si prevede un'ulteriore riduzione del fattore di calcolo, il risultato in esame sarebbe ridotto ad un quarto.

Proposta: eliminare "ridotti a punti 0,30 per le assunzioni a tempo parziale" e "ridotti a punti 0,125 per le assunzioni a tempo parziale".

Adeguamento posto di lavoro: per la ripartizione dei fondi necessari all'adeguamento del posto di lavoro basterebbe assegnare ad ognuno di essi un punteggio standard pari a 10.000, calcolato sul costo salariale medio annuale (20000 x 0,50) e che automaticamente porterebbe alla ripartizione annuale.

Aggiungere di seguito:

- "punti 10.000 per ogni richiesta e approvazione di adeguamento di posto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera d) della legge 68/99 formalizzata nell'anno precedente"

Politiche Sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta, indicando altresì nella comunicazione: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato, codice fiscale del lavoratore assunto, percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, data di assunzione, tipologia di convenzione, ammontare del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto. Ai fini della semplificazione delle procedure, l'acquisizione delle informazioni di cui al presente comma, può essere effettuata dalle Regioni e Province autonome attraverso il sistema relativo alle comunicazioni obbligatorie di cui al Decreto Interministeriale 30/10/2007.

4. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è rapportata alle risorse del Fondo stanziato annualmente; il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

5. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla base dei punteggi degli importi calcolati come indicato al precedente

al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, indicando altresì nella comunicazione: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato, codice fiscale del disabile assunto, percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, presenza di handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, data di assunzione, tipologia di convenzione, ammontare del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto. (eliminato "Ai fini...")

4. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è rapportata alle risorse del Fondo stanziato annualmente; il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

5. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla base degli importi



punto 4), determina annualmente con il provvedimento di riparto, l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire ad ogni singola Regione e Provincia Autonoma.

Art. 3 - Concessione dei contributi

1. A valere sulle risorse del Fondo, suddivise secondo le modalità individuate all'art.2 del presente decreto e trasferite alle Regioni e Province autonome, possono essere concessi contributi:

a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 12 bis, comma 5 lett. b), della legge 68/99

b) per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate attraverso le convenzioni di cui all'art.11 della legge 68/99, nella misura e per le percentuali di invalidità indicate all'art.13, comma 1 lett. a) e b) della legge 68/99.

Possono, altresì, essere concessi contributi per le assunzioni di cui all'art.13, ~~comma 2~~ e comma 1 lettera d) della medesima legge 68/99;

Art. 4 - Procedimento per la concessione dei contributi

1. Le Regioni e le Province Autonome, in

calcolati come indicato al precedente comma 4), determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto, ad ogni singola Regione e Provincia Autonoma.

6. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvede, altresì, a determinare l'importo da trasferire per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge 68/99.

Art. 3 - Concessione dei contributi

1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalità individuate all'art.2 e da trasferire alle Regioni e Province autonome, possono essere concessi contributi:

a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 12 bis, comma 5 lett. b), della legge 68/99

b) nella misura e in base all'entità della capacità lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) della legge 68/99, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all'art.11 della legge 68/99;

c) per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della medesima legge 68/99.

Art. 4 - Procedimento per la concessione dei contributi

1. Le Regioni e le Province Autonome

Proposta: abrogare il comma 6

Questo comma dovrebbe essere eliminato perché assorbito da quanto scritto come modifica all'art. 2



raccordo con le linee di programmazione regionale e le correlate specificità delle realtà locali, disciplinano il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge 68/99 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati con le risorse del Fondo.

2. Il contributo può essere concesso per le assunzioni effettuate nell'anno solare precedente il provvedimento annuale di riparto del Fondo.

3. Le Regioni e le Province Autonome nell'assegnazione delle risorse soddisfano, con diritto di prelazione, le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate attraverso le convenzioni di cui all'art. 12 bis, comma 5, lett. b) della legge 68/99. Successivamente provvedono alla assegnazione delle risorse per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 3, e 2, ~~unitamente a quelle relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) della precitata legge possono essere accolte dopo le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99.~~

4. I contributi concessi per le assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente possono essere cumulati con quelli concessi per gli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) della legge 68/99, nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento

disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal presente decreto, il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge 68/99 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo.

2. Il contributo può essere concesso per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 68/99, nell'anno solare antecedente al provvedimento annuale di riparto delle risorse del Fondo.

3. Le Regioni e le Province Autonome nell'assegnazione delle risorse soddisfano, con diritto di prelazione, le richieste di contributo relative alle assunzioni ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, lett. b) della legge 68/99. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1 (mancano i datori di lavoro non soggetti all'obbligo ex comma 3) lettera a) e b), nella misura e con le percentuali di invalidità ivi indicate.

4. I contributi concessi per le assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente possono essere cumulati con quelli concessi per gli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) della legge 68/99, nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento Comunitario CE n. 800/2008 della

Proposta: riformulare la frase nel seguente modo: *“Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 3 e quelle relative agli interventi di cui all'art. 13 comma 1, lett. a), b) e d) della precitata legge nella misura e con le percentuali di invalidità ivi indicate”.*

La proposta presentata dalle Regioni è comprensiva anche delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro non soggetti all'obbligo e dell'adeguamento dei posti di lavoro.

Comunitario CE n. 2204/2002 della Commissione.

5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1 lett. d), possono essere concessi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sulla base di fatturazione e previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro.

Art. 5 – Requisiti e modalità di erogazione dei contributi

1. Le Regioni e le Province autonome determinano l'entità del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli artt. 12 bis e 13 della legge 68/99 e lo erogano suddiviso, sino a tre annualità.

2. L'erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al prestatore di lavoro disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Commissione.

5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1 lett. d), possono essere concessi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. (Eliminato "sulla base di fatturazione...")

Art. 5 – Requisiti e modalità di erogazione dei contributi

1. Le Regioni e le Province autonome determinano l'entità del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli artt. 12 bis e 13 della legge 68/99 e lo erogano suddiviso in tre annualità, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione.

2. L'erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

Proposta: riformulare il comma 1 nel seguente modo: "Le Regioni e le Province autonome determinano l'entità del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli artt. 12 bis e 13 della legge 68/99 e lo erogano per tre annualità, assicurando la corrispondenza del contributo erogato per ciascuna annualità al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione"

Tutto ciò per rendere coerenti le disposizioni del DM con il Regolamento CE 800/2008 (art. 41, comma 3,) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione delle persone disabili, il quale prevede in particolare che i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il

Art. 6 Monitoraggio. Relazione annuale.

1. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono, entro il 28 febbraio ~~31 ottobre~~ di ogni anno, una relazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativa ai finanziamenti concessi nell'anno precedente e riferiti alle assunzioni effettuate.
2. La relazione deve contenere per ciascuna delle assunzioni di cui alle comunicazioni dell'art.3 comma 3 le modifiche, eventualmente intercorse, nonché la tipologia di contributo concesso, e la misura percentuale del costo salariale annuo concesso al datore di lavoro per l'assunzione.
3. ~~adempimenti previsti dall'art.10, paragrafi I,II,III del regolamento comunitario (N.B. da definire)~~

così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 6 Monitoraggio. Relazione annuale.

1. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 della legge 68/99 ed ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, una relazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che provvederà al successivo inoltro all'Unione Europea.
2. La relazione deve contenere l'indicazione dei seguenti dati: codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di studio, percentuale di riduzione della capacità lavorativa o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, data di assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro, codice fiscale o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale, settore economico di attività, dimensione aziendale, tipologia di convenzione ove stipulata, tipologia di

lavoratore disabile è stato assunto, nel limite massimo del 75%. Conseguentemente si prevede che il contributo per l'assunzione di lavoratori disabili, nei limiti stabiliti dal novellato art. 13 della L. 68/99, è assicurato per le tre annualità previste, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione.

Proposta: le Regioni chiedono che l'obbligo d'invio di cui al comma 2 debba riguardare solo eventuali variazioni intercorse
Ciò in quanto gli stessi dati sono stati già forniti per concordare la ripartizione del Fondo nazionale.

<p><i>Art. 7 - Modalità di versamento delle somme ripartite</i></p> <p>1. Le risorse finanziarie trasferite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono versate su apposito capitolo di bilancio, istituito da ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità di cui all'art. 13 della legge 68/99, con obbligo di contabilità separata.</p> <p>Il presente decreto sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>	<p>contributo concesso, misura percentuale del costo salariale annuo del disabile assunto.</p> <p><i>Art. 7 - Modalità di versamento delle somme ripartite</i></p> <p>1. Le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali direttamente alle Regioni e Province autonome per le finalità di cui all'art. 13 della legge 68/99, con obbligo di contabilità separata.</p> <p>2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.</p>	
--	---	--

